

Prot.: \_\_\_\_\_

CONTARINA SPA

Sede in Lovadina di Spresiano – Provincia di Treviso

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E \_\_\_\_\_ PER LA  
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA-LOTTO N. \_\_\_\_ (CIG \_\_\_\_\_).**

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_,  
è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad  
ogni effetto di legge, tra i signori: =====

- **Michele Rasera** nato a Treviso il 07/09/1965 – C.F.  
RSRMHL65P07L407V, il quale interviene nel presente atto in qualità  
di Direttore e Legale Rappresentante di Contarina Spa (d'ora in  
avanti anche solo **Contarina**) con sede legale ed amministrativa in  
via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA  
02196020263, in esecuzione della delibera CdA del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; ==

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ (C.F.  
\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ quale interviene nel presente atto in  
qualità di \_\_\_\_\_, giusto l'atto \_\_\_\_\_,  
della \_\_\_\_\_ (se del caso: mandataria del R.T.I. con  
\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, raggruppamento costituito con atto  
\_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) ed attuale sede amministrativa in  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), partita I.V.A. n.  
\_\_\_\_\_, d'ora in avanti denominata anche e semplicemente  
**Appaltatore**; =====

## **PREMESSO CHE**

- con propria delibera del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il C.d.A. di Contarina approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto in oggetto; =====
- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, ha valutato le n. \_\_ offerte pervenute, individuando la migliore in quella presentata da \_\_\_\_\_; =====
- con propria delibera del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, il C.d.A. di Contarina prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali redatti dalla suddetta Commissione, aggiudicando in via definitiva l'appalto in oggetto a \_\_\_\_\_; =====
- in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Contarina comunicava ai partecipanti l'esito della procedura di gara d'appalto; =====
- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato; =====
- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria documentazione prodromica alla stipula del presente contratto<sup>1</sup>; ===

**Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione  
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca  
volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:**

---

<sup>1</sup> Ovvero: "al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione dell'appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi e con gli effetti di legge";

art. 1) **PREMESSA.** - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. =====

art. 2) **OGGETTO.** - Contarina affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione in appalto della fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata.=====

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CSA e dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. =====

Contarina si riserva comunque l'applicazione dell'istituto del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 311, D.P.R. 207/2010. =====

art. 3) **DURATA.** - Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino alla regolare consegna ed accettazione di tutte le attrezzature oggetto dell'appalto=====

art. 4) **IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO.** -

L'importo contrattuale è pari ad Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_/\_\_\_) + IVA, calcolato come prodotto del prezzo unitario offerto in sede di gara per il numero di attrezzature previsto per il lotto di riferimento.=====

Contarina liquida all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato. =====

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, l'Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati al tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso eventuali, eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. =====

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: IBAN \_\_\_\_\_. =====

I soggetti delegati dall'Appaltatore ad operare su tale conto corrente sono: \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_. =====

L'Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni variazione relativa ai suddetti dati. =====

art. 5) **INADEMPIMENTI E PENALITA'**. – Contarina vigila sulla corretta esecuzione contrattuale da parte dell'Appaltatore. =====

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile dell'applicazione delle penali (art. 1382 c.c.) indicate nell'art. 11 del Capitolato. Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore mediante raccomandata o fax nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione. =====

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l'Appaltatore ha facoltà di presentare a Contarina le proprie giustificazioni per iscritto. =====

Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate dall'Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede all'applicazione delle penali come sopra determinate. =====

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui le forniture non siano effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall'Appaltatore. =====

L'importo della penale è normalmente detratto dalla prima fattura in scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta dall'Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. =====

art. 6) **RISOLUZIONE CONTRATTUALE.** – Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno: =====

- a. scioglimento, cessazione dell'Appaltatore; =====
- b. revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto; =====
- c. comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- d. reiterate negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano

gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio, anche nella prospettiva della massimizzazione dei ricavi derivanti dalla compravendita degli indumenti; =====

e. subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/06; =====

f. mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; =====

g. applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo; =====

h. per violazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; =====

i. per violazione della clausola 231 di cui al successivo art. 13. =====

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa. =====

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. =====

art. 7) **RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'APPALTO.** – Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per *factum principis* (es.: provvedimenti inibitori di Enti competenti ecc.), Contarina non fosse più gestore degli attuali servizi ad esso in capo, il presente contratto potrà essere

dichiarato risolto su istanza di Contarina, a far data dall'efficacia di tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Contarina non riconoscerà all'Appaltatore alcun indennizzo. =====

Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto, l'Appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto. =====

art. 8) **ESECUZIONE D'UFFICIO.** – Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle prestazioni, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest'ultima può eseguire d'ufficio i servizi necessari al regolare andamento dell'appalto, direttamente ovvero mediante altro operatore economico. =====

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

art. 9) **INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI E CONTROVERSIE.** - In caso di discordanza o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti

del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto. =====

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l'interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell'Appaltatore, che questi può fare valere nell'opportuna sede giudiziale. =====

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. =====

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso. =====

art. 10) **CAUZIONE DEFINITIVA.** - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Appaltatore presta a favore di Contarina apposita cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06 pari al \_\_% dell'importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un massimale di Euro \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in data  
\_\_/\_\_/\_\_\_\_, con conseguente automatico svincolo della cauzione  
provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di  
gara. =====

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai  
sensi dell'art. 113, c. 3, D.Lgs. 163/06, l'Appaltatore deve subitamente  
consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. =====

art. 11) **DOMICILIO CONTRATTUALE.** - Per tutti gli effetti  
contrattuali deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la  
relativa sede amministrativa indicata nell'offerta di gara, anche se  
divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi  
tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale  
applicazione le disposizioni del Codice Civile. =====

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell'Appaltatore a  
Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la  
sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a  
Lovadina di Spresiano (TV). =====

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a  
subitamente darne notizia all'altra tramite raccomandata a/r ad ogni  
senso ed effetto di legge. =====

art. 12) **SPESE CONTRATTUALI.** - La stipula del presente  
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,  
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell'Appaltatore - avviene  
mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso. Consta la  
presente scrittura privata di n. \_\_ fogli. =====

art. 13) **CLAUSOLA 231.** - Preso atto dell'avvenuta adozione ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd. 231, l'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare nell'esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice Etico. =====

art. 14) **NORME DI RINVIO.** - Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed in quanto applicabili, *in primis* il D.Lgs. 163/06. =====

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SPA

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le seguenti clausole: =====

- articoli del C.S.A.: art. 3 ("Collaudo"), art. 5 ("Penali"), art. 7 ("Oneri a carico dell'Appaltatore"); art. 10("Risoluzione del contratto e recesso"), art. 11 ("Pagamenti"), art. 12 ("Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente"). =====

- articoli del presente contratto: art. 4 (“Importo contrattuale e pagamento”), art. 5 (“Inadempimenti e penalità”), art. 6 (“Risoluzione contrattuale”), art. 7 (“Risoluzione anticipata dell’appalto”), art. 8 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali e controversie”), art. 12 (“Spese contrattuali”), art. 13 (“Clausola 231”).

L'APPALTATORE

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_